

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(LATTANZIO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 1976

Istituzione del Centro per le attività sociali, ricreative e culturali per il personale militare delle Forze armate

ONOREVOLI SENATORI. — Il processo di espansione dei fini e degli impegni sociali della comunità in genere e dello Stato in particolare si è in questi ultimi tempi notevolmente allargato, facendo assumere alle attività culturali, ricreative e di promozione sociale un rilievo senza precedenti. In armonia con gli orientamenti più avanzati, aziende ed amministrazioni pubbliche e private pongono particolare cura per assicurare ai propri dipendenti tutte quelle strutture atte a favorire le su richiamate attività, alle quali si affiancano sovente, integrandole, iniziative intese a favorire il recupero delle energie psichiche e fisiche dei dipendenti medesimi.

A questa tendenza non poteva e non può, ovviamente, sottrarsi l'Amministrazione del-

la difesa, presso la quale i connessi problemi assumono proporzioni e dimensioni diverse, che richiedono soluzioni originali, che solo parzialmente possono trovare riscontro presso altre organizzazioni.

In tale contesto si collocano le varie istituzioni sorte, in epoche diverse, nell'ambito dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare, per prevenire ed alleviare i disagi cui sono normalmente sottoposti i militari, in ragione sia della atipicità ed onerosità delle loro prestazioni sia di specifici fattori ambientali legati anche alla ubicazione decentrata delle sedi di servizio.

Le iniziative in parola, che si presentano sotto diverse forme a seconda dei bisogni che

sono chiamate a soddisfare e delle esigenze di ogni singola Forza armata, tendono a:

dare ai militari, in particolare a quelli di leva, la possibilità di acquistare generi di prima necessità ed oggetti personali ad un prezzo sensibilmente inferiore a quello di mercato;

assicurare ai militari stessi un ambiente di comodità, conforto e svago nonchè luogo di incontro nelle ore di tempo libero;

promuovere attività ricreative, culturali e sociali degli ufficiali e sottufficiali e delle rispettive famiglie;

favorire il ristoro delle forze psico-fisiche dei militari soggetti a particolari *stress* connessi a gravose prestazioni di servizio ai medesimi richieste;

consentire, a prezzi congrui, una decorosa sistemazione alloggiativa al personale della Difesa che si reca presso enti militari diversi da quello di appartenenza.

Sono così sorti presso enti e reparti militari spacci, cooperative marinai, cooperative avieri, circoli marinai, sale cinematografiche, sale convegno e circoli ufficiali e sottufficiali, soggiorni marini e montani, stabilimenti balneari, foresterie.

Le loro gestioni — alimentate dai proventi delle attività di scambio svolte dalle stesse organizzazioni, dalle quote di associazione e dai contributi posti a carico dei beneficiari dei singoli servizi — sono condotte secondo schemi privatistici e non comportano alcun onere finanziario a carico del bilancio della Difesa, tendendo ogni singola organizzazione per il proprio funzionamento alla autosufficienza economica.

Stante questa situazione, ed in relazione anche alla legge 25 novembre 1971, n. 1041, — nelle cui previsioni, peraltro, per le modalità di svolgimento delle gestioni e per l'origine delle somme che le alimentano, non possono farsi rientrare le attività in parola — si è ravvisata la necessità di promuovere la costituzione di un apposito organismo, munito di personalità giuridica propria e soggetto al controllo del Ministero della difesa, al

quale commetterne le gestioni, ferma restando la situazione delle infrastrutture utilizzate.

Il ricorso ad un ente dotato di autonomia amministrativa si rende indispensabile in considerazione della natura dei rapporti che per effetto delle attività medesime si vengono a determinare e che si estrinsecano o in normali atti di commercio o in prestazioni, contro corrispettivo, di servizi che mal si adattano ad essere direttamente assunti dall'Amministrazione.

All'uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge, che prevede la costituzione del « Centro per le attività sociali, ricreative e culturali per il personale militare delle Forze armate » (art. 1), al quale dovranno far capo le gestioni relative alle iniziative assunte rispettivamente dalle tre Forze armate nei settori ricreativo, culturale e di promozione sociale (art. 2).

I mezzi finanziari occorrenti al funzionamento delle varie attività saranno forniti dai proventi delle rispettive gestioni e da eventuali contributi ed elargizioni di Amministrazioni ed Enti pubblici e privati o di cittadini (art. 3).

Lo stesso articolo 3 tenuto conto degli scopi dell'Ente e della situazione di fatto esistente, prevede, inoltre, che ove necessario il personale possa essere fornito dall'Amministrazione della difesa, senza procedere ad aumenti di organico.

Considerate la complessità ed eterogeneità della materia, l'articolo 4 rinvia allo Statuto, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della difesa, la determinazione della struttura organizzativa e del funzionamento dell'istituendo Ente nonchè delle disposizioni sulla sua amministrazione ed i relativi controlli.

L'articolo 5, infine, detta disposizioni per la presentazione dei conti riepilogativi delle gestioni per gli esercizi 1972 e successivi.

Il disegno di legge riproduce un provvedimento decaduto per fine legislatura e viene presentato nel testo dell'atto della Camera dei deputati n. 3449.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È istituito il « Centro per le attività sociali, ricreative e culturali per il personale militare delle Forze armate », al quale viene conferita la personalità giuridica di diritto pubblico.

Il Centro è posto sotto la vigilanza del Ministero della difesa ed ha sede in Roma.

**Art. 2.**

Al Centro fanno capo le gestioni relative alle iniziative assunte rispettivamente nello ambito dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare per:

favorire l'elevazione spirituale e culturale e la sanità morale e fisica del personale militare in servizio;

consentire le attività sociali e ricreative del personale militare e delle famiglie.

A tal fine il Centro curerà le gestioni dei circoli, delle sale convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, dei soggiorni marini e montani, degli stabilimenti balneari, degli spacci e sale cinematografiche istituiti presso enti, comandi e unità militari, dei posti di ristoro, delle case del soldato e delle foresterie.

Allo stesso Centro spetterà, inoltre, la gestione di ogni eventuale altra iniziativa promossa nel quadro delle finalità di cui al precedente primo comma.

**Art. 3.**

I mezzi finanziari occorrenti al funzionamento delle varie attività del Centro saranno forniti:

dai proventi delle gestioni di cui all'articolo 2;

da eventuali contributi ed elargizioni di amministrazioni ed enti pubblici e privati e di cittadini.

Il personale occorrente sarà fornito, ove necessario, dall'Amministrazione della difesa, traendolo da quello in organico nei ruoli di appartenenza.

Art. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sarà emanato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, lo Statuto del Centro, che ne determinerà l'organizzazione ed il funzionamento e detterà disposizioni per la sua amministrazione e i relativi controlli.

Art. 5.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della difesa è tenuto a presentare, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero del tesoro, i conti riepilogativi dei risultati delle suddette gestioni per gli esercizi 1972 e successivi.